

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA SINDACALE N.9 /2017 del 6 giugno 2017

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 6 giugno 2017, il territorio comunale è stato interessato da un evento atmosferico di particolare gravità ed intensità, culminato in una tromba d'aria.

DATO ATTO che la predetta tromba d'aria ha cagionato diversi ed anche ingenti danni agli edifici privati e pubblici.

RILEVATO che, in particolare, l'edificio della Scuola dell'Infanzia, sito in via Ponte Rino n. 1, sembra aver subito, a seguito di un primo accertamento effettuato, rilevanti danni al tetto.

PRECISATO che tali danni debbono essere oggetto di un ulteriore esame, al fine di poter verificare la piena funzionalità dell'edificio scolastico nel suo complesso.

RILEVATO: che appare, quindi, necessario procedere ad un'immediata verifica ed anche rimozione dei calcinacci presenti, disponendo nel frattempo l'interdizione all'uso pubblico dell'edificio.

RICORDATO che, ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RILEVATO che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè, come indicato dalla dottrina, un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea.

RICORDATO che: - Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli; - Il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

TENUTO CONTO che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "*Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo ininfluenza tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328).

Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: "L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli" (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

TENUTO CONTO, inoltre, che, nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti frequentanti l'edificio scolastico. Ciò, anche in piena aderenza al principio di precauzione di matrice comunitaria, secondo il quale, occorre attuare, senza indugio, azioni di contrasto, nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni per le persone o per l'ambiente, pur senza disporre di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli, come confermato dalla giurisprudenza: "Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali" (CdS, sez. V[^], n. 2.495 18/05/2015; in tal senso, pure: CdS, sez. IV[^], n. 5.525/2014).

VISTI gli artt.13, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

ORDINA

La chiusura temporanea dell'intero edificio scolastico di Via Ponte Rino n. 1 (Scuola dell'Infanzia), , al fine di effettuare gli opportuni e necessari interventi.

La chiusura viene disposta da mercoledì 7 giugno 2017 a Venerdì 09/06/2017

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- o che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- o che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line.

Campagnola Cremasca, 6 giugno 2017

IL SINDACO
Guerini Rocco Agostino

